



# COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio  
mail: [ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it](mailto:ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it)  
web: [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it)  
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138  
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 59</b>	<b>OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI - CENTRO SERVIZI DIURNO E PREVISIONE SPECIFICO MODULO DESTINATO A COMUNITA' INTEGRATA</b>
<b>del 27-11-2015</b>	

L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore 17:00, nella sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in sessione Straord. urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Frongia Fabiano</b>	<b>P</b>	<b>Loi Alessandro</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Alberto</b>	<b>P</b>	<b>Soddu Marta</b>	<b>P</b>
<b>Marras Pietro Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Saccu Antonia Laura</b>	<b>A</b>
<b>Biancareddu Maria Rita</b>	<b>P</b>	<b>Passiu Antonello</b>	<b>A</b>
<b>Melis Tamara</b>	<b>P</b>	<b>Atzori Pier Paolo</b>	<b>A</b>
<b>Pau Arianna</b>	<b>A</b>		

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco *Fabiano Frongia*.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale *DOTT. ROBERTO SASSU*.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il Comune di Villa Sant'Antonio è proprietario della struttura adibita a Comunità alloggio per anziani, sita in via Serra Longa n. 7, affidata in regime di concessione alla Soc. Coop.va Sociale "Nuova Luna" di Lunamatrona, per tre anni dal 01.11.2013 al 30.10.2016;  
**Tenuto conto** che il bisogno e la conseguente offerta delle strutture residenziali sono mutati profondamente, sia per il crescente invecchiamento della popolazione, ma soprattutto per il fiorente diffondersi di fenomeni di non autosufficienza, nonché il perdurare di una cultura della domiciliarità che ha favorito una più lunga permanenza dell'anziano e della persona con

disabilità nel proprio domicilio e l'ingresso in una struttura residenziale solo quando le abilità risultano fortemente compromesse;

**Preso atto** del costante aumento della richiesta di inserimento c/o la struttura comunale "Comunità alloggio per anziani" da parte di soggetti non autosufficienti, e della conseguente impossibilità di un riscontro positivo alla stessa, poiché tale struttura è destinata ad accogliere persone autosufficienti;

**Visto** Il DPGR n. 12/1989 "Regolamento di attuazione della L.R. 4/88", così come modificato ed integrato dal DPGR 145/1990, con particolare attenzione:

- artt. 11,12,13,14,15,16 e 17, i quali stabiliscono i requisiti generali delle strutture e per il loro funzionamento;
- artt. 22 e 23, i quali disciplinano le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;

**Vista** la Legge Regionale n. 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. (Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali)", con particolare riferimento:

- art. 40 il quale stabilisce i criteri generali ed i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale in capo al Comune;
- art. 43, comma 1, lett. c), il quale dispone che la Regione adotta uno o più regolamenti di attuazione, in cui sono disciplinati i requisiti e gli standard per il rilascio dell'autorizzazione e per l'accreditamento, ed i procedimenti di verifica e concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture residenziali socio - sanitarie;
- art. 48, comma 3, il quale dispone che, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 43, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12 e successive modificazioni (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/05. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione.", con particolare riferimento:

- art. 3, il quale, al comma 1 lettera c), individua le strutture residenziali integrate come strutture sociali;
- art. 13, il quale definisce le Comunità integrate per anziani all'interno della categoria delle strutture residenziali integrate;
- art. 27, il quale definisce i requisiti minimi generali per le strutture sociali;
- art. 28, comma 1, il quale stabilisce che i requisiti specifici delle singole strutture sociali sono definiti dalla Giunta Regionale e previo parere della commissione consiliare competente;

**Considerato che** la Giunta Regionale, in questi ultimi anni, ha più volte tentato di definire i requisiti specifici delle strutture sociali e le modalità di accreditamento delle stesse, seppur con notevoli difficoltà di attuazione, a volte a seguito della mancata approvazione in via definitiva delle bozze documentali, mancati pareri positivi da parte della competente Commissione consiliare, ovvero per apportare modifiche migliorative in raccordo con i soggetti solidali, ANCI Sardegna e Istituzioni coinvolte nella definizione del documento finale, in particolare:

- Deliberazione n. 34/28 del 18.10.2010 – *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e procedure per l'accreditamento. Approvazione preliminare;*
- nota RAS prot. n. 3306 del 22.03.2010, *Informativa del provvedimento previsto dall'articolo 28 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. 23/2005 n. 23 in materia di requisiti specifici per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle singole tipologie di strutture sociali*, con la quale si comunica che nelle more dell'approvazione dei requisiti da parte della Giunta regionale, è opportuno che tutti i Comuni rilascino una autorizzazione provvisoria al funzionamento applicando la normativa prevista dal DPGR n. 12/89;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.59 del  
27-11-2015 COMUNE DI VILLA  
SANT'ANTONIO

- nota RAS prot. n. 12303 del 01.10.2010, *Informativa del provvedimento previsto dall'articolo 28 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. 23/2005 n. 23 in materia di requisiti specifici per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle singole tipologie di strutture sociali*, con la quale si comunica che considerata l'imminente approvazione definitiva dei requisiti a seguito del rilascio del parere da parte della competente Commissione consiliare, si ritiene opportuno sospendere il rilascio delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento e la revoca della nota n. 3306 del 22.03.2010;
- nota RAS prot.n. 13835 del 03.11.2010, *Informativa del provvedimento previsto dall'articolo 28 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. 23/2005 n. 23 in materia di requisiti specifici per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle singole tipologie di strutture sociali*, con la quale si comunica che poiché i tempi previsti per la conclusione dell'iter volto all'approvazione definitiva dei requisiti specifici delle singole tipologie di strutture si sono rivelati più lunghi rispetto alle aspettative, si invitano i Comuni ad attenersi alle disposizioni normative attualmente in vigore;
- Deliberazione n. 7/12 del 16.02.2012 - *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e procedure per l'accreditamento. Approvazione preliminare*, con la quale si disponeva la revoca della Deliberazione n. 34/28 del 18.10.2010 e si approvava in via preliminare, un nuovo testo da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente;
- Deliberazione n. 12/27 del 20.03.2012 - *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e procedure per l'accreditamento. Revoca deliberazione n. 7/12 del 16.02.2012*, in modo da rivedere con i rappresentanti degli Enti, Associazioni e Istituzioni, le modifiche da apportare al documento;
- Deliberazione n. 33/36 del 08.08.2013 - *Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione preliminare*, con la quale viene stabilito che la stessa delibera e il documento allegato, produrrà effetti solo a seguito della costituzione del Nucleo tecnico di verifica, dell'approvazione di un sistema tariffario da applicare alle strutture accreditate, nonché all'individuazione del sistema sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle disposizioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17 del 03.12.2013 *Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione definitiva*, con due modifiche disposte in base alle indicazioni formulate nel parere della Settima Commissione consiliare;

**Richiamata** la nota n. 3302 del 04.03.2014 *Precisazioni in merito alla DGR 33/36 del 08.08.2013, resa definitiva dalla DGR 50/17 del 03.12.2013*, con la quale si sottolinea che, *nelle more della definizione dei provvedimenti necessari per l'efficacia delle Deliberazioni n. 33/36 e 50/17, si applicano le disposizioni del DPRG 14 febbraio 1989 n. 12 e ss.mm.ii., come previsto dell'art. 48, comma 3, della L.R. 23/2005;*

**Visto** in particolare l'art. 11 comma 7 del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23/05, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, che testualmente recita: *Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento, una condizione di non autosufficienza le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13, in una zona separata*

*ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza;*

**Visti** gli artt. 17 e 20 del DPGR n. 12/1989 “Regolamento di attuazione della L.R. 4/88”, che disciplinano i requisiti strutturali degli spazi fisici ed i criteri generali delle Case protette;

**Visto** l’art. 13 del Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23/05, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, che disciplina i criteri generali delle Comunità integrate per anziani (ex case protette);

**Rilevata pertanto** la necessità di prevedere uno specifico nucleo, all’interno della struttura comunale “Comunità alloggio per anziani”, da adibire a “Comunità integrata per anziani”, al fine di valorizzare e sviluppare le funzioni di sostegno alla famiglia e alla vita indipendente dell’anziano, ovvero prevenire, contrastare, ridurre ed accompagnare l’anziano nel percorso della non autosufficienza;

**Considerato che** la struttura comunale “Comunità alloggio per anziani” e più precisamente il piano terra della stessa, presenta tutte le dotazioni strutturali disciplinate dai Regolamenti sopra richiamati, attualmente le uniche disposizioni in vigore, ed in particolare rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- *mq. 11, mq. 18, mq. 26 rispettivamente per uno, due, tre anziani o soggetti portatori di handicap;*
- *la capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.*
- *i locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq.*
- *I servizi igienici devono:*
  - *essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, se del caso, degli ausili necessari a favorire l’autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio di carrozzelle;*
  - *disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni due camere;*
  - *essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti.*
- *le case protette e le case alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa.*
- *Le case protette devono inoltre possedere locali adibiti a:*
  - *lavanderia e guardaroba;*
  - *ambulatorio medico con annesso spazio per l’attesa;*
  - *infermeria con camere di degenza e isolamento provvisorio.*
- *le strutture che ospitano soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata d’allarme.*

**Vista** la Deliberazione G.C. n. 71 del 11.11.2014, con la quale veniva disposto:

- Di destinare uno specifico nucleo, all’interno della struttura comunale “Comunità alloggio per anziani”, da adibire a “Comunità integrata per anziani”, avente tutti i requisiti strutturali attualmente in vigore, al fine di valorizzare e sviluppare le funzioni di sostegno alla famiglia e alla vita indipendente dell’anziano, ovvero prevenire, contrastare, ridurre ed accompagnare l’anziano nel percorso della non autosufficienza;
- Di fornire direttive al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali affinché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti alla destinazione di uno specifico nucleo, all’interno della struttura comunale “Comunità alloggio per anziani”, da adibire a “Comunità integrata per anziani”, riguardanti la modifica di tutte le disposizioni relative alla gestione organizzativa e dotazione del personale, nonché modifica del Regolamento interno, ed in coordinazione con l’Ufficio tecnico comunale per gli aspetti di natura strutturale e/o autorizzatori;

- Di dare atto che i requisiti in ordine alla dotazione organica del personale operante e le disposizioni organizzative relative alla gestione del suddetto nucleo saranno regolarmente indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura, che sarà oggetto di modifica da parte del Consiglio Comunale;

**Dato atto che** gli uffici coinvolti, in raccordo con l'Ente gestore, stanno provvedendo in merito ai provvedimenti autorizzatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del nucleo specifico destinato a Comunità integrata;

**Visto** il Regolamento di gestione e funzionamento della Comunità alloggio per anziani – Centro Servizi diurno, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 15/05/2012, modificato con Deliberazione C.C. n. 23 del 27/08/2012 e ulteriormente modificato con Deliberazione C.C. n. 18 del 21/03/2013 e ritenuto di dover provvedere ad un'ulteriore modifica per la previsione delle disposizioni organizzative e funzionali riferite allo specifico nucleo destinato a Comunità integrata;

**Visto** lo schema di Regolamento modificato, ora denominato “*Regolamento di gestione Struttura residenziale per anziani*”, predisposto dall'ufficio servizi sociali e allegato al presente atto ai fini della successiva approvazione;

**Preso atto** delle modifiche apportate al suddetto Regolamento, in particolare attraverso l'inserimento del titolo III° denominato *Comunità integrata per anziani* dall'art.15 all'art. 24; inserimento dell'art. 42 *Regolamento interno*, e n. 43 *Modulo di pronto intervento* tra le disposizioni comuni; modifica dell'art. 35 *Personale interno alla comunità*, in merito alle disposizioni regionali che disciplinano le ex Case protette;

**Ritenuto** dover prevedere che le modifiche al suddetto Regolamento, di cui al presente atto, entreranno in vigore dalla data di autorizzazione al funzionamento dello specifico nucleo destinato a Comunità integrata, e che fino a tale data permangono pertanto le disposizioni di cui al precedente Regolamento di funzionamento e gestione della Comunità alloggio per anziani;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**Dato atto che** non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. n. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Con voti unanimi;

## **DELIBERA**

Per tutte le motivazioni indicate in premessa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di modificare** il Regolamento comunale per la gestione e funzionamento della Comunità alloggio per anziani-Centro servizi diurno, ora denominato “Regolamento di gestione Struttura residenziale per anziani” e composto ora di n. 53 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell’integrazione della destinazione di una parte della struttura a *Comunità integrata per anziani*, secondo quanto previsto dalle normative regionali attualmente in vigore, L.R. 23/2005 e DPGR 12/89;

**Di dare atto che** le modifiche di cui suddetto Regolamento, di cui al presente atto, entreranno in vigore dalla data di autorizzazione al funzionamento dello specifico nucleo destinato a Comunità integrata, e che fino a tale data permangono pertanto le disposizioni di cui al precedente Regolamento di funzionamento e gestione della Comunità alloggio per anziani;

Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco  
F.to Fabiano Frongia

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

\*\*\*\*\*

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosalba Sanna

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente all'indirizzo [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it) il giorno 04.12.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore  
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Certifico che la presente deliberazione è:**

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant'Antonio, 27-11-2015

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

\*\*\*\*\*

**Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.**

Villa Sant'Antonio,

L'Impiegato Incaricato